

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1952

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOSCATT, VELO, GULLO, D'AGOSTINO, BIONDELLI, BRUNO BOSSIO, BARGERÒ, PETITTI, MARANTELLI, VENITTELLI, GANDOLFI, MURA, LODO-  
LINI, RIBAUDO, VENTRICELLI, CULOTTA, RACITI, COVELLO, CAPOZZOLO**

Introduzione dell'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente l'istituzione degli uffici geologici territoriali di zona per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la prevenzione delle catastrofi naturali

*Presentata il 15 gennaio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente testo, senza voler assolvere a compiti e funzioni pertinenti ad altre strutture, vuole evidenziare alcuni criteri cui dovrebbe ispirarsi la normativa in materia di difesa del suolo.

La comunità italiana che vive quotidianamente in condizioni di rischio chiede di affrontare un problema che non è più rimandabile e che si ripresenta, ormai di frequente, in ogni parte d'Italia. Dobbiamo infatti ricordare che la gestione del territorio non è un costo ma un volano per l'economia, oltre che indicativo del grado di civiltà di una nazione. Nel secolo XXI la geologia può e deve essere chiamata a mettere a disposizione quei contributi che

la stessa società chiede in relazione a una visione organica e integrata del territorio e della sua gestione. Vivere in un territorio sicuro è un diritto fondamentale di tutti i cittadini. Ciononostante negli ultimi anni abbiamo assistito, praticamente impotenti, al ripetersi di grandi sciagure con danni materiali e con morti che rimangono all'attenzione della pubblica opinione giusto lo spazio di un mattino per fare analisi superficiali o per prendere impegni disattesi però già dal giorno dopo.

A partire dagli anni ottanta l'Italia subisce danni sempre più rilevanti, che costano mediamente 3,5 miliardi annui con effetti significativi per l'economia nazionale. Sono 6.633 (82 per cento) i co-

muni in pericolo per il dissesto idrogeologico e interessano 2.951.700 ettari (9,8 per cento del territorio nazionale); oltre la metà degli italiani vive in aree soggette ad alluvioni, frane, smottamenti, terremoti, fenomeni vulcanici e persino maremoti.

Negli ultimi ottanta anni si sono verificate circa 5.400 alluvioni e 11.000 frane.

I dati ufficiali del catalogo storico degli eventi geo-idrologici di oltre un millennio, realizzato dal Dipartimento della protezione civile e dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale della ricerca (CNR), segnalano 1.676 frane avvenute fra l'843 e il 2012 che hanno causato oltre 17.500 tra morti, feriti e dispersi in almeno 1.450 località e 1.346 inondazioni verificatesi fra il 589 e il 2012, con più di 42.000 vittime, in 1.040 località. Fra il 1960 e il 2012, periodo per il quale il catalogo è sostanzialmente completo, tutte le venti regioni italiane hanno subito eventi fatali: 541 inondazioni in 451 località di 388 comuni che hanno causato 1.760 vittime (762 morti, 67 dispersi, 931 feriti), e 812 frane in 747 località di 536 comuni con 5.368 vittime (3.413 morti, compresi i 1.917 dell'evento del Vajont del 1963, 14 dispersi, 1.941 feriti).

Secondo i dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le persone esposte a un elevato rischio idrogeologico sono almeno 6 milioni e gli edifici a rischio sono circa 1,2 milioni. Le aree a elevato rischio sismico sono ben oltre il 50 per cento del territorio nazionale e interessano il 36 per cento dei comuni; le persone esposte a un elevato rischio sismico sono 22 milioni e gli edifici a rischio sono 5,5 milioni, fra i quali ovviamente scuole e ospedali.

A queste informazioni già di per sé assolutamente drammatiche si aggiunge lo stato delle coste, che hanno subito a causa di un'urbanizzazione sfrenata (non rispettando i vincoli imposti dalla cosiddetta « legge Galasso », il decreto-legge n. 312 del 1985, convertito con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985), un'erosione dal 1985 ad oggi di ben 160 chilometri (km) di litorale e in otto regioni italiane tra mare Adriatico e mare Tirreno ben

1.800 km di coste sono stati trasformati dall'urbanizzazione. Si tratta di oltre il 55 per cento delle coste analizzate.

I numeri recentemente pubblicati nell'annuario dei dati ambientali 2012 dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) dicono che in Italia per oltre 50 anni si sono consumati in media 7 metri quadrati (mq) al secondo di suolo e che oggi se ne consumano addirittura 8 mq al secondo. Significa che ogni cinque mesi viene cementificata una superficie pari a quella del comune di Napoli e ogni anno una pari alla somma di quelle dei comuni di Milano e di Firenze. L'elaborazione dell'ISPRA per l'anno 2012 evidenzia in maniera chiara e inequivocabile la stima (1.960,76 milioni di euro) delle risorse necessarie per il ripristino dei danni avvenuti sul nostro territorio e dei fondi (550.756 milioni di euro) concretamente stanziati e si tratta solo dei dati del 2012.

Infine, il dato più drammatico, cioè la perdita di vite umane.

Realizzare e tutelare l'equilibrio territoriale e, quindi, assicurare la vita e i beni dei cittadini è un preciso dovere al quale il Governo non può e non deve assolutamente sottrarsi. Per questo motivo, con la presente proposta di legge, si dispone l'istituzione di uffici geologici territoriali di zona che avrà i seguenti compiti:

- 1) monitoraggio territoriale ai fini delle attività di valutazione (previsione) e di prevenzione dei rischi geologici o di qualsiasi forma di calamità naturale;

- 2) presidio territoriale idrogeologico, previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini della protezione civile, assicurando, attraverso un'adeguata attività di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto; indi-

viduazione e organizzazione in tempo reale dei necessari servizi di contrasto, in particolare di pronto intervento e di prevenzione non strutturale;

3) azioni di vigilanza sulla rete idrografica secondaria;

4) partecipazione, a richiesta, a progetti di studio e di ricerca condotti da istituti, servizi tecnici, enti di ricerca, dipartimenti universitari o enti pubblici per le finalità attribuite agli uffici;

5) supporto agli uffici di protezione civile comunali nella predisposizione e nella piena attuazione dei piani di emergenza;

6) supporto agli uffici tecnici dei comuni competenti per territorio nella

programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico;

7) individuazione delle aree a pericolosità e a rischio idrogeologico presenti nel territorio di competenza, specificando in dettaglio ambiti territoriali, popolazione, infrastrutture e insediamenti esposti.

La presente proposta di legge ha il compito di assolvere alle attività di controllo, monitoraggio, rilevazione e presidio del territorio. Tutto questo nell'ottica del superamento della logica della « difesa passiva di quest'ultimo » a favore di una « difesa preventiva ed attiva del territorio », intervenendo sulle cause potenzialmente generatrici dei dissesti idrogeologici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 62-bis. — (*Uffici geologici territoriali di zona*). — 1. Nel territorio nazionale sono costituiti gli uffici geologici territoriali di zona preposti alle seguenti attività:

a) monitoraggio dei territori di competenza con finalità di previsione, prevenzione e valutazione delle pericolosità dei rischi idrogeologici e di altri eventi di calamità naturale che coinvolgono l'assetto geologico del territorio;

b) supporto agli enti locali, in attuazione del presidio territoriale idrogeologico, previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, assicurando, attraverso un'adeguata attività di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto;

c) azioni di vigilanza sulla rete idrografica secondaria;

d) partecipazione, a richiesta, a progetti di studio e di ricerca condotti da istituti, servizi tecnici, enti di ricerca, dipartimenti universitari o pubblici per le finalità attribuite agli uffici stessi;

e) supporto agli uffici di protezione civile comunali nella predisposizione e nella piena attuazione dei piani di emergenza;

f) supporto agli uffici tecnici dei comuni competenti per il territorio nella programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico;

g) individuazione delle aree a pericolosità e a rischio idrogeologico presenti nel territorio di competenza, specificando in dettaglio gli ambiti territoriali, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti.

2. Gli uffici geologici territoriali di zona possono essere istituiti anche attraverso forme di convenzione e operano in stretta connessione con le strutture tecniche nazionali e territoriali preposte alla difesa del suolo e alla lotta alla desertificazione.

3. Ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto dell'ISPRA, mediante proprio decreto, detta le disposizioni per il funzionamento e per la gestione degli uffici geologici territoriali di zona ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0018930\*